

N.° 1339.



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Gli oziosi di cui nell'articolo 450 del codice penale saranno denunciati al Giudice di Mandamento, il quale, tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti indizi, farà precettare i denunciati con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

Egli procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverà l'imputato, o gli farà passare sottomissione di darsi a stabile lavoro, facendo di tutto constare con appositi verbali senza spesa.

Quando l'ordinanza, che impone la sottomissione sia passata in giudicato, il rifiuto di passare la sottomissione darà luogo alla disposizione dell'alinea dell'articolo 53 del codice penale.

Copia dell'atto di sottomissione sarà trasmessa all'Autorità politica provinciale.

Le denunce in iscritto per parte degli agenti di sicurezza pubblica, o dei carabinieri saranno sufficienti per l'applicazione di quest'articolo, salvo all'imputato il dritto di somministrare la prova contraria.

Art. 2.

Nel caso di contravvenzione alla passata sottomissione, l'ozioso sarà arrestato e presentato al Giudice di Mandamento, il quale, accertata la contravvenzione, lo farà tradurre nanti il Tribunale di prima cognizione per l'applicazione delle pene comminate dall'articolo 452 del codice penale.

Art. 3.

Alle pene stabilite per gli oziosi e per i vagabondi dal codice penale andrà sempre annessa quella di essere sottoposti alla sorveglianza della polizia, a termini dell'articolo 52 dello stesso codice.

Art. 4.

In caso di seconda od ulteriore recidiva, la pena del carcere potrà, pel maggiore d'età, estendersi fino ad anni cinque.

Art. 5

I minori d'anni sedici, che si trovassero oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che passeranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

In caso di contravvenzione alla passata sottomissione i genitori o tutori potranno essere condannati alla multa da lire 51 alle 160 od al carcere da uno a tre mesi, e i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, sinchè abbiano appreso un mestiere o professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni 16 che siano privi di genitori e di altre persone che possano rappresentarli legalmente, e quelli ancora i quali, nonostante la cura dei loro genitori o tutori, non vogliono darsi a stabile lavoro.

Potranno però essere chiamati da persone cognite e probe, le quali offrano sufficiente guarentigia per la futura educazione del minore, nei modi e condizioni sopra specificate pei minori aventi genitori o tutori.

Pel rilascio o rinvio dei minori provvederà sommariamente il Tribunale di prima cognizione.

Art. 6.

Chi vorrà andare in giro pel commercio ambulante di chincaglieria, di zolfanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio e simili, o vendere sulle piazze e per le vie candelette, scapolari ed immagini, paste, confetti o liquori, o farla da sensale, od intromettitore ambulante, o da servitore di piazza, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro nel luogo di suo domicilio, e munirsi di un estratto autentico di sua iscrizione.

Questo registro sarà tenuto dall'Ufficio di sicurezza pubblica locale.

Art. 7.

L'iscrizione potrà essere ruscata alle persone menzionate nell'articolo 460 del codice penale.

Art. 8

I forestieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dall'Intendente della Provincia.

Tuttavia entro dieci chilometri dai confini dello Stato, in occasione di fiere o di mercati, basterà pei forestieri la licenza del Sindaco.

Art. 9.

Il certificato d'iscrizione e la licenza sono validi pel corso di un anno dalla loro data.

Essi potranno per altro in caso di abuso per parte dell'esercente essere revocati dall'Autorità, che li ha rilasciati o dall'Autorità superiore di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Il certificato e la licenza dovranno presentarsi a semplice richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Se l'esercente rifiuterà di darne visione, se allegherà di non averli presso di sè, o di averli smarriti, o presenterà documenti che non gli appartengano, o confesserà di esserne sprovveduto, potrà venire immediatamente arrestato per essere presentato all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo ove ne seguirà l'arresto.

Art. 11.

Gli arrestati per alcuno dei motivi sovraccennata saranno dall'Autorità cui sono presentati, secondo le circostanze, diffidati di non più esercitare senza la prescritta iscrizione o licenza, o rimessi al Giudice di Mandamento.

Il Giudice cui fossero rimessi, sul verbale redatto dagli arrestanti, e vidimato dall'Autorità locale, potrà, sentito l'arrestato nelle sue risposte, e non adducendosi da esso legittima scusa, condannarlo senza altra formalità d'atti ad un'amrnenda estensibile a lire 15 per la prima volta, od anche agli arresti

estensibili a tre giorni.

Il Giudice notificherà all'Ufficio di pubblica sicurezza la sua sentenza, e questo, ove occorra, potrà avviare l'arrestato in patria con foglio di via obbligatorio.

Alla pena degli arresti saranno sempre condannati i recidivi, e coloro che in contravvenzione al diffidamento ricevuto avranno continuato illegalmente l'esercizio.

Art. 12.

Saranno puniti con pene di polizia coloro che avranno ad altri rimesso il proprio certificato o la propria licenza per farne uso, e coloro che faranno uso del certificato o della licenza altrui.

Art. 13.

Nelle città capi-luoghi di provincia, nei porti di mare, ed in quelle città, la cui popolazione eccede le 10 mila anime, sarà obbligatoria la consegna all'Autorità municipale di tutti gli inquilini di ciascuna casa.

La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari locatori, e sotto la loro responsabilità dai conduttori che sublocassero o tutti o in parte i membri di case che tengono in affitto.

Essa dovrà essere presentata all'Autorità municipale nel termine di giorni quindici dall'esecuzione del contratto per le locazioni stipulate per un anno o più, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore d'un anno.

Nel caso di omissione, o di ritardo, i proprietari delle case incorreranno nell'ammenda di lire cinque, estensibile in caso di recidiva a lire cinquanta, salvo il loro regresso verso i sublocatori.

Art. 14.

Chi vorrà tenere pensione, o persone a dozzina, od affittare camere, od appartamenti mobigliati, od altrimenti somministrare presso di sé alloggio per mercede, dovrà farsi inscrivere in apposito registro presso il Municipio, e munirsi d'un estratto autentico di sua iscrizione.

L'iscrizione potrà essere ricusata alle persone menzionate nell'articolo 460 del codice penale.

Art. 15.

Le persone contemplate nell'articolo precedente dovranno tenere un registro affogliato per inscrivervi giornalmente le persone cui danno alloggio.

Art. 16.

Quelli che tengono pensione, o dozzina saranno obbligati a dar visione dei registri da essi tenuti agli Ufficiali di pubblica sicurezza, ed all'Arma dei carabinieri.

Art. 17.

I contravventori agli articoli 14, 15 e 16 incorreranno per la prima volta nell'ammenda di lire cinque a venticinque; in caso di recidiva in quella di lire dieci a cinquanta, sempre colla sussidiaria degli arresti.

Art. 18.

In ogni Mandamento sarà tenuto apposito registro, nel quale il Giudice, sulle denunce degli Ufficiali, o Agenti di sicurezza pubblica iscriverà distintamente per ciascun Comune le persone sospette per furti di campagna, o per pascolo abusivo coi fatti, gl'indizii e le circostanze sui quali è fondato il sospetto.

Questa nota sarà dal Giudice trasmessa al Sindaco di ciascun Comune dei Mandamento, e verrà nelle tornate di primavera e d'autunno d'ogni anno riveduta, ed, occorrendo, modificata dal Consiglio comunale.

Le persone iscritte in questa nota, così riveduta e modificata, saranno dal Giudice chiamate davanti a sè, nel termine di giorni otto da quello in cui la nota gli sarà rimessa.

Il Giudice, sentito l'imputato nelle sue risposte, o lo assolverà, o gli farà passare sottomissione di astenersi dai reati pei quali fu annotato.

Art. 19.

Ove insorgano urgenti indizii che taluno degl'individui, di cui all'articolo precedente, ritenga legna, biade, od altri frutti, o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono Capi-luogo di Mandamento vi procederà il Sindaco coll'assistenza d'un Consigliere.

A tale perquisizione dovranno immediatamente procedere il Giudice, od il Sindaco quando la denuncia sia inoltrata dal danneggiato ed accompagnata da sufficienti indizii.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si farà depositare lo stesso detentore nel carcere del Mandamento, o nella camera di sicurezza del Comune.

Art. 20.

Chi dopo aver passato la sottomissione verrà sorpreso nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade, od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestato, e tradotto avanti il Giudice.

Art. 21

Nei casi d'arresto preveduti dagli articoli 19 e 20, come in tutti casi, in cui il furto di campagna altrimenti provato non eccederà la somma di lire venti, e non sarà accompagnato da circostanze aggravanti, o connesso con reati d'altro genere, gli arrestati saranno giudicati in via sommaria dal Giudice del Mandamento, il quale per la prima volta applicherà la pena di semplice polizia, con facoltà di estenderla anche al doppio del *maximum* a termini dell'articolo 120 del codice penale.

In caso di recidiva, il Giudice potrà infliggere la pena del carcere estensibile ad un mese.

Art. 22.

Quando colle circostanze che avranno determinato l'arresto giusta gli articoli 19 e 20 concorrano altri indizii a carico dell'imputato, ed il valore degli oggetti di non giustificata provenienza ecceda le lire venti, verrà il procedimento trasmesso al Tribunale di prima cognizione per l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale.

Se nell'ulteriore procedimento il Tribunale non troverà la prova sufficiente del furto, applicherà la pena portata dall'articolo precedente.

Art. 23.

Quando un individuo già punito come recidivo secondo l'articolo 21 verrà nuovamente arrestato nei casi previsti dagli articoli 19 e 20, ancorchè gli oggetti sequestrati, o rubati non eccedano la predetta somma di lire 20, pronunzierà il Tribunale di prima cognizione, e la pena non sarà mai minore d'un mese di carcere.

Art. 24.

Gl'individui condannati dal Tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena, rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal Tribunale fissato.

Art. 25.

Gli oggetti sequestrati, od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso, che il Giudice ne avrà fatto pubblicare, ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu praticato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alle congregazioni di carità locali.

Art. 26.

Qualora alcuno fra l'individui iscritti nella nota come soliti a praticare pascolo abusivo, tenga bestiame in numero eccedente i suoi mezzi, il Sindaco ne stenderà verbale, che trasmetterà al Giudice di Mandamento.

Il Giudice, assunte, ove d'uopo, ulteriori informazioni, e sentito l'imputato nelle sue risposte, o lo assolverà, o gli ordinerà di ridurre entro il termine perentorio di giorni 30 il suo bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi.

In caso di trasgressione all'ordinanza del Giudice, egli manderà eseguire all'asta pubblica la vendita del bestiame eccedente, e farà prelevare le spese sul prezzo che sarà ricavato.

Art. 27.

Gl'individui contemplati nell'articolo 18, se verranno colti a pascolare abusivamente nei fondi altrui, saranno soggetti a pene di polizia.

In caso di recidiva potranno essere puniti colla pena del carcere estensibile a giorni quindici, o con multe estensibili a lire cento.

Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione dei Giudice di Mandamento.

Art. 28.

Se nella nota di cui all'articolo 18 si troveranno minori d'anni diciotto, il padre, l'avo, la madre, od il tutore, ovvero le altre persone risponsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire davanti al Giudice di Mandamento. Il Giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denuncia, li assoggetterà alla sottomissione di vegliare attentamente alla condotta del minore.

Art. 29.

Qualora il minore di 18 anni venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparisca, che le persone contemplate nell'articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di complicità.

Art. 30.

Sono mantenute in vigore le disposizioni dei bandi campestri di ciascun Comune, e si applicheranno le pene da essi prescritte, salvi i casi pei quali fossero più gravi quelle ordinate colla presente Legge.

Art. 31.

Quando l'individuo annotato come sospetto a tenore dell'articolo 18 non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, acquisterà il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti

Art. 32.

Le ordinanze dei Giudici nelle materie contemplate dalla presente Legge saranno soggette ad appello, salvo che si tratti di una pena pecuniaria non eccedente le lire 20.

Per l'appello si osserverà il disposto dal capo 4.° tit. 1.° lib. 2.° del codice

di procedura criminale.

Art. 33.

Per promuovere la repressione delle contravvenzioni, e dei delitti rurali, e l'applicazione delle pene prescritte dai bandi campestri, ogni Comune potrà nominare un Procuratore fiscale presso il Giudice di Mandamento, il quale eserciterà le funzioni del Ministero pubblico in conformità delle leggi vigenti.

La nomina sarà approvata dall'Avvocato fiscale della Provincia.

Art. 34.

La presente Legge avrà effetto pel corso di due anni dal giorno della sua promulgazione.

S'intenderanno abrogate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori contrarie a quelle contenute nella presente Legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, ed il Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Moncalieri il ventisei di febbraio 1852.

VITTORIO EMANUELE

V.° ALFONSO LA MARMORA.

V.° C. CAVOUR.

V.° COLLA.

GALVAGNO.